

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 26 marzo 2014

Sul disegno di legge:

(1387) Conversione in legge del decreto legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso è diretto a consentire alla Banca d'Italia di svolgere appieno il suo ruolo di autorità nazionale competente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) il ruolo di vigilanza unica bancaria, in particolare per svolgere la preliminare “valutazione approfondita” ivi prescritta, in vista dell'imminente entrata in vigore del sistema, prevista per il 4 novembre 2014;

ricordato che l'integrazione della vigilanza finanziaria era già stata individuata quale elemento essenziale per il ripristino della fiducia nelle banche e nell'euro, nella comunicazione della Commissione europea del 30 maggio 2012, su una “azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione” (COM(2012) 299), e che nella relazione dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, dell'Eurogruppo e della Banca centrale europea, “Verso un'autentica unione economica e monetaria”, del 26 giugno 2012, la vigilanza unica è stata confermata quale elemento fondamentale della futura unione bancaria;

ricordato, inoltre, che nella comunicazione della Commissione europea del 12 settembre 2012, recante una “tabella di marcia verso l'Unione bancaria” (COM(2012) 510), che accompagna il pacchetto di proposte legislative relative alla creazione di un sistema centralizzato di vigilanza sul settore bancario, si afferma che “il semplice coordinamento tra le autorità di vigilanza non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica” e che “elemento fondamentale di tale processo è il trasferimento della vigilanza bancaria a livello europeo, un passo che dovrà essere poi seguito da altre misure, quale la creazione di un sistema comune di garanzia dei depositi e di una gestione integrata delle crisi bancarie”;

considerato che il regolamento (UE) n. 1024/2013, che istituisce un meccanismo di vigilanza unico per gli enti creditizi dell'area dell'euro accentrato nella BCE, che entrerà in vigore a partire dal prossimo novembre 2014, prevede all'articolo 33, paragrafo 4, la preliminare “valutazione approfondita”, necessaria all'avvio del meccanismo di vigilanza unico, in quanto diretta a fornire alla BCE un quadro certo e uniforme sulla situazione delle banche che saranno assoggettate alla sua supervisione diretta;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

rilevato che, nell'esercizio preliminare di valutazione approfondita, la BCE si avvale delle autorità nazionali competenti (per l'Italia, la Banca d'Italia), e che, come indicato nella relazione illustrativa del Governo, saranno coinvolti quindici gruppi bancari italiani, in una verifica che si compone di tre fasi: *a)* un'analisi preliminare dei rischi; *b)* un esame della qualità degli attivi bancari; *c)* uno *stress test*;

considerato che, al fine di assicurare uniformità di comportamento e uguale profondità di analisi nei diversi Paesi, con la nota del 23 ottobre 2013, la BCE ha richiesto che le singole autorità nazionali siano coadiuvate da soggetti terzi sia per le verifiche a distanza sia per gli accessi ispettivi previsti;

rilevato, al riguardo, che la legislazione italiana attualmente non permette alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti, e che appaiono inoltre ostative le disposizioni sul segreto d'ufficio previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

considerato che la prima fase – l'analisi preliminare dei rischi – è stata già ultimata ed è in corso di svolgimento la seconda, concernente l'esame della qualità degli attivi, in relazione alla quale è necessario il coinvolgimento dei soggetti terzi e la condivisione di informazioni confidenziali, e che, pertanto, risulta estremamente urgente apportare le modifiche legislative che consentano alla Banca d'Italia di svolgere i compiti ad essa assegnati quale autorità nazionale competente ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1024/2013;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 del decreto-legge in conversione prevede, al comma 1, che la Banca d'Italia possa avvalersi anche di soggetti terzi di elevata professionalità (consulenti quali, per esempio, revisori contabili e valutatori), per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, concernenti la vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari attribuiti alla Banca d'Italia;

rilevato che, ai sensi del medesimo comma 1, la selezione dei citati soggetti terzi deve avvenire, alternativamente, mediante procedura di evidenza pubblica, o mediante scelta autonoma da parte della BCE, e che in tale ultima ipotesi, sulla base del punto 3 della nota della BCE del 23 ottobre 2013, parrebbe che essi sarebbero individuati nell'ambito del gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman;

considerato inoltre che i commi 2 e 3 stabiliscono che tutte le notizie, le informazioni e i dati, di cui i soggetti terzi vengano in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita, siano coperti da segreto d'ufficio e che tali soggetti abbiano l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità riscontrate, e che il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le modalità con cui condividere informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anch'esse coperte da segreto d'ufficio,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

Paolo Guerrieri Paleotti